



PARERE MOTIVATO
n. 177 in data 20 Novembre 2018

**OGGETTO: COMUNE DI CIMADOLMO (TV).
RAPPORTO AMBIENTALE AL PIANO DI ASSETTO DEL TERRITORIO**

**L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS
D'INTESA CON L'AUTORITÀ PROCEDENTE**

- VISTA** la Legge Regione 23 aprile 2004, n. 11 "*Norme per il governo del territorio ed in materia di paesaggio*", con la quale la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.
- VISTO** il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "*Norme in materia ambientale*" concernente "*Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la Valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC)*" e ss.mm.ii..
- VISTO** l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente cui spetta l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità nonché l'elaborazione del parere motivato di cui rispettivamente agli articoli 12 e 15 del Codice Ambiente, identificandola nella Commissione Regionale VAS, già nominata con DGR n.1222 del 26.07.16.
- VISTA** la DGR n. 791 del 31 marzo 2009 con la quale sono state approvati le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante.
- ATTESO** che con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione VAS per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Unità Organizzativa Commissioni Vas-Vinca-NUVV, nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi (ora Unità Organizzativa Commissioni Vas-Vinca-NuVV.

La Commissione VAS si è riunita in data 20 novembre 2018 come da nota di convocazione in data 19 novembre 2018 prot. gen. 468746.



Il Comune di Cimadolmo, con nota n. 5780 del 14.08.15, assunta al prot. reg. al n.335196 del 17.08.15, ha inviato la seguente documentazione:

- DCC n.18 del 6.08.15 di adozione del PAT;
- Estratto di pubblicazione all'albo pretorio comunale;
- Estratto di pubblicazione nel BURV n.79 del 14.08.15;
- Rapporto Ambientale;
- Sintesi non tecnica;
- Vinca;
- Compatibilità idraulica;
- Relazione agronomica;
- Norme tecniche;
- Dimensionamento;
- Relazione sintetica;
- Relazione tecnica;
- Carta del rischio idraulico;
- Carta della superficie agricola utilizzata;
- Carta della copertura di suolo agricolo;
- Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale;
- Carta dell'uso del suolo;
- Carta geomorfologica;
- Carta idrogeologica;
- Carta litologica;
- Carta del valore di naturalità relativa;
- Carta del rapporto tra uso del suolo e trasformabilità;
- Carta della non compatibilità;
- Carta della trasformabilità;
- Carta delle fragilità;
- Carta delle invarianti.

A seguito della richiesta di integrazioni n.443979 del 3.11.15 il Comune con nota n.8746 del 10.11.17 assunta al prot. reg. al n.480800 del 16.11.17 inviava:

- DGC n.18 di adozione del Documento Preliminare e del Rapporto Ambientale Preliminare;
- Accordo di pianificazione;
- Copia di inviti, avvisi pubblici, verbali degli incontri riguardanti la fase di concertazione/consultazione sul Rapporto Ambientale, dando evidenza del coinvolgimento di tutti i soggetti competenti, interessati ed individuati;
- Estratto di pubblicazione ne "Il Gazzettino" e "La Tribuna" del 21.08.15;
- Dichiarazione del Responsabile del procedimento con cui si dà conto dell'avvenuta richiesta di parere, dopo l'adozione del Piano, del Rapporto Ambientale e della Sintesi non Tecnica, a tutti i soggetti aventi competenza amministrativa in materia ambientale nonché di come si è tenuto conto delle eventuali prescrizioni/raccomandazioni espresse;
- Dichiarazione del responsabile del procedimento attestante che sono pervenute n.26 osservazioni;
- Dichiarazione del Responsabile del procedimento con la quale si attesta che prima dell'adozione del Piano è stata effettuata un'attenta verifica delle eventuali variazioni di destinazione, rispetto ai vigenti strumenti urbanistici comunali, delle aree su cui siano in corso autorizzazioni regionali e/o provinciali;



- Dichiarazione del Responsabile del procedimento con la quale si attesta che gli elaborati cartografici del Piano riportano le reali destinazioni d'uso del territorio;
- Valutazione di incidenza.

In data 30.08.18, acquisita al prot. reg. con n. 354192, è pervenuta dichiarazione sottoscritta dal Sindaco e dal Responsabile del Procedimento del Comune di Cimadolmo con la quale si, "dichiara che la documentazione prodotta ed oggetto di valutazione da parte di codesta Commissione è conforme all'originale adottata in data 6 agosto 2015, giusta deliberazione di C.C. n. 18 e pubblicata. Precisa che, per mero errore materiale, è stato inoltrato un "brogliaccio" del PAT." Con la stessa nota il Comune ha altresì consegnato a mano (su supporto cartaceo e dvd) medesima "documentazione, conforme all'originale adottato in data 06.08.2015 con delibera consiliare n. 18 e pubblicato all'Albo in sostituzione di quella inviata con precedente nota prot. 5708 del 14.08.2015." In data 22.10.2018 con pec acquisita al prot. gen. 428602 il Comune di Cimadolmo ha trasmesso documentazione "a maggior approfondimento, anche a seguito delle riunioni tecniche intervenute, inerente la proposta di Rapporto Ambientale al PAT del Comune di Cimadolmo, oltre alla dichiarazione circa il numero di osservazioni."

PRESO ATTO della dichiarazione del Responsabile del Procedimento con la quale comunica che sono pervenuti i pareri di seguito elencati da parte delle Autorità Ambientali consultate:

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Segretariato regionale per il Veneto – prot. 15655 del 4.12.2015 – recepitente i seguenti pareri endoprocedimentali:

- Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto – prot. 14256 del 13.11.2015;
- Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le provincie di VE BL PD e TV pro. 28049 del 23.11.2015 e successivo – prot. 15527 del 13.11.2015.

ARPAV Dipartimento Provinciale di Treviso prot. 122788 del 15.12.2015.

S.I.S.P. srl Servizi Idrici Sinistra Piave – prot. 15527 del 26.11.2015.

ULSS N. 9 Treviso prot. 140369 del 26.11.2015.

VALUTAZIONE D'INCIDENZA AMBIENTALE

RELAZIONE ISTRUTTORIA TECNICA 307/2017 del 19.12.2017

"Istruttoria Tecnica per la valutazione di incidenza riguardante la VAS per il Piano di Assetto del Territorio del Comune di Cimadolmo (TV)

Pratica n. 3094

Codice SITI NATURA 2000: IT3240023 "Grave del Piave", IT3240030 "Grave del Piave - Fiume Soligo - Fosso di Negrizia"

VISTA la documentazione pervenuta;

VISTE le norme che disciplinano l'istituzione, la gestione e la procedura di valutazione di incidenza relative alla rete Natura 2000: direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. "Habitat", 2009/147/Ce e ss.mm.ii. "Uccelli", D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., Decreto del Ministro per l'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17.10.2007, Legge Regionale 5 gennaio 2007, n. 1, D.G.R. n. 2371 del 27.07.2006, D.G.R. n. 786 del 27 maggio 2016, D.G.R. n. 1331 del 16 agosto 2017, D.G.R. n. 1709 del 24/10/2017 e in particolare la D.G.R. n. 1400 del 29.08.2017 che indica le procedure e le modalità operative;

VISTI i provvedimenti che individuano i siti della rete Natura 2000 e gli habitat e specie tutelati all'interno e all'esterno di essi nel territorio regionale: DD.G.R. n. 1180/2006, 441/2007, 4059/2007, 4003/2008, 220/2011, 3873/2005, 3919/2007, 1125/2008, 4240/2008, 2816/2009, 2874/2013, 2875/2013, 1083/2014, 2200/2014, 893/2017 e la circolare del Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio, in qualità di Autorità competente per l'attuazione in Veneto della rete ecologica europea Natura 2000, prot. n. 250930 del 08/05/2009 sulle modalità per la modifica delle cartografie di habitat e habitat di specie negli studi per la valutazione di incidenza;



ESAMINATO lo studio di selezione preliminare per la valutazione di incidenza, redatto dalla dott.ssa Alice Morandin per conto del Comune di Cimadolmo, acquisito al prot. reg. con nota n. 480800 del 16/11/2017;

PRESO ATTO dei contenuti del Piano in argomento che riguarda il territorio del Comune di Cimadolmo;

PRESO ATTO che nell'attuazione del piano si prevedono opere che incidono sul sistema del verde, della viabilità, dell'illuminazione pubblica;

CONSIDERATO che sono stati analizzati gli effetti determinati dagli artt. 15, 16, 17 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano in argomento;

CONSIDERATO che non sono stati analizzati gli effetti determinati dagli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano in argomento;

CONSIDERATO che per il principio di precauzione sono da analizzare anche gli articoli che non definiscono o localizzano le azioni con dettaglio ossia come se gli effetti possano riguardare l'intero territorio pertinente e fosse possibile attuare tutto ciò che è lecito secondo la normativa vigente;

CONSIDERATO che in linea del tutto generale non è mai possibile analizzare la possibilità di incidenza se prima non vengono correttamente individuati e quantificati gli effetti derivanti dal piano;

PRESO ATTO che lo studio per la valutazione d'incidenza in argomento individua l'area di analisi rispetto ai seguenti fattori (così come codificati a seguito della decisione 2011/484/Ue): "A06.04 - Abbandono della produzione colturale", "D01.02 - Strade, autostrade (include tutte le strade asfaltate o pavimentate)", "E01.01 - Urbanizzazione continua", "E01.02 - Urbanizzazione discontinua", "E01.03 - Abitazioni disperse", "E06.01 - Demolizione di edifici, manufatti e altre strutture prodotte dall'uomo", "E06.02 - Ricostruzione, ristrutturazione e restauro di edifici", "H04.03 - Altri inquinanti dell'aria", "H06.01.01 - Inquinamento da rumore e disturbi sonori puntuali o irregolari", "H06.02 - Inquinamento luminoso";

VERIFICATO che, rispetto al suddetto elenco dei fattori di perturbazione, sono possibili e pertinenti, i seguenti fattori di pressione "A10.01 - Rimozione di siepi, boschetti o macchie arbustive", "A10.02 - Rimozione di muretti a secco, terrapieni e argini", "B01.01 - Piantagione forestale su terreni non boscati di specie autoctone", "D01.01 - Sentieri, piste, piste ciclabili (incluse piste e strade forestali non asfaltate)", "D01.03 - Parcheggi e aree di sosta", "D02 - Infrastrutture di rete e linee per il servizio pubblico", "D05 - Miglioramento degli accessi per la fruizione dei siti", "D06 - Altre forme di trasporto e di comunicazione", "E01.04 - Altre forme di insediamento", "E02 - Aree industriali e commerciali", "E04 - Inserimento paesaggistico di architetture, manufatti, strutture ed edifici", "E05 - Aree per lo stoccaggio di materiali, merci, prodotti", "G01 - Attività sportive e ricreative all'aperto", "G02 - Strutture per lo sport e il tempo libero", "G05 - Altri disturbi ed interferenze causati dall'uomo", "H01.01 - Inquinamento puntuale nelle acque superficiali dovuto a impianti industriali", "H01.03 - Altre fonti puntuali di inquinamento delle acque superficiali", "H01.06 - Inquinamento diffuso di acque superficiali dovuto ai trasporti e alle infrastrutture di trasporto senza collegamento impianti o accorgimenti per il trattamento delle acque", "H01.08 - Inquinamento diffuso di acque superficiali dovuto a scarichi domestici (inclusi quelli in aree prive di rete fognaria)", "H02.05 - Inquinamento delle acque sotterranee a causa di scarichi al suolo (incluso lo smaltimento di acque contaminate nei pozzi)", "H02.07 - Inquinamento diffuso delle acque sotterranee dovuto a mancanza di sistema fognario", "H04 - Inquinamento atmosferico e inquinanti aerodispersi", "H05 - Inquinamento del suolo e rifiuti solidi (esclusi i rifiuti regolarmente gestiti dalle discariche)", "H06.02 - Inquinamento luminoso", "J02 - Modifiche delle condizioni idrauliche indotte dall'uomo", "J03.01 - Riduzione o perdita di strutture e funzioni di habitat e habitat di specie", "J03.02 - Riduzione della connettività e frammentazione degli habitat indotta dall'uomo";

PRESO ATTO che il piano in argomento interessa i siti della rete Natura 2000 IT3240023 "Grave del Piave", IT3240030 "Grave del Piave - Fiume Soligo - Fosso di Negrizia";

PRESO ATTO che dallo studio risultano coinvolti i seguenti habitat di interesse comunitario: 3270 - Fiumi con argini melmosi con vegetazione del *Chenopodium rubri* p.p e *Bidention* p.p., 6210(*) - Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (*Festuco-Brometalia*) (*stupenda fioritura di orchidee), 6510 - Praterie magre da fieno a bassa altitudine (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*), 91E0* - Foreste alluvionali di *Alnus glutinosa* e *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*);



RISCONTRATO che rispetto alla vigente cartografia degli habitat e habitat di specie approvata con D.G.R. 4240/2008 nei territori interessati dal piano sono presenti i seguenti habitat di interesse comunitario: 3240 - Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a *Salix eleagnos*, 3270 - Fiumi con argini melmosi con vegetazione del *Chenopodium rubri p.p.* e *Bidention p.p.*, 6210(*) - Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (*Festuco-Brometalia*) (*stupenda fioritura di orchidee), 6510 - Praterie magre da fieno a bassa altitudine (*Alopecurus pratensis*, *Sanguisorba officinalis*), 91E0* - Foreste alluvionali di *Alnus glutinosa* e *Fraxinus excelsior* (*Alno-Padion*, *Alnion incanae*, *Salicion albae*);

PRESO ATTO che dallo studio risultano coinvolte le seguenti specie: *Alauda arvensis*, *Aythya fuligula*, *Barbus plebejus*, *Bufo viridis*, *Caprimulgus europaeus*, *Cobitis bilineata*, *Columba palumbus*, *Coronella austriaca*, *Corvus cornix*, *Corvus corone*, *Emys orbicularis*, *Falco columbarius*, *Fulica atra*, *Gallinula chloropus*, *Garrulus glandarius*, *Hierophis viridiflavus*, *Hyla intermedia*, *Lacerta bilineata*, *Lampetra zanandreae*, *Lanius collurio*, *Lycaena dispar*, *Natrix tessellata*, *Pelophylax synkl.esculentus*, *Perdix perdix*, *Phasianus colchicus*, *Pica pica*, *Podarcis muralis*, *Protochondrostoma genei*, *Rana latastei*, *Streptopelia decaocto*, *Streptopelia turtur*, *Sturnus vulgaris*, *Telestes souffia*, *Turdus iliacus*, *Turdus merula*, *Turdus philomelos*, *Vanellus vanellus*;

CONSIDERATO che nel Comune sono presenti aree attribuite alle categorie "11210 - Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)", "11220 - Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)", "11230 - Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale (Sup. Art. 10%-30%)", "11320 - Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano)", "12110 - Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi", "12160 - Luoghi di culto (non cimiteri)", "12170 - Cimiteri non vegetati", "12190 - Scuole", "12230 - Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)", "13110 - Aree estrattive attive", "13320 - Suoli rimaneggiati e artefatti", "13420 - Aree in trasformazione", "14110 - Parchi urbani", "14140 - Aree verdi private", "14220 - Aree sportive (Calcio, atletica, tennis, ecc.)", "21100 - Terreni arabili in aree non irrigue", "21200 - Terreni arabili in aree irrigue", "22100 - Vigneti", "22200 - Frutteti", "22400 - Altre colture permanenti", "23100 - Superfici a copertura erbacea: graminacee non soggette a rotazione", "23200 - Superfici a prato permanente ad inerbimento spontaneo, comunemente non lavorata", "31100 - Bosco di latifoglie", "31163 - Saliceti e altre formazioni riparie", "32211 - Arbusteto", "33210 - Greti e letti di fiumi e torrenti", "51110 - Fiumi, torrenti e fossi", "51240 - Bacini con prevalente altra destinazione produttiva" nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto;

CONSIDERATO che, in riferimento alla D.G.R. n. 2200/2014, in ragione delle specifiche attitudini ecologiche, l'area in esame potrebbe disporre delle caratteristiche di idoneità per le seguenti specie di interesse comunitario: *Lycaena dispar*, *Lampetra zanandreae*, *Barbus plebejus*, *Protochondrostoma genei*, *Telestes souffia*, *Cobitis bilineata*, *Sabanejewia larvata*, *Salmo marmoratus*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana latastei*, *Emys orbicularis*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*, *Coronella austriaca*, *Natrix tessellata*, *Phalacrocorax pygmeus*, *Ixobrychus minutus*, *Pernis apivorus*, *Circus cyaneus*, *Falco columbarius*, *Falco peregrinus*, *Burhinus oedicephalus*, *Caprimulgus europaeus*, *Alcedo atthis*, *Lanius collurio*, *Myotis daubentonii*, *Pipistrellus kuhlii*;

CONSIDERATO che, qualora non in contrasto con la cartografia degli habitat e habitat di specie di cui alla D.G.R. 4240/2008, è possibile individuare l'ipotesi di non necessità della valutazione di incidenza numero 8 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017 "piani, progetti e interventi, nelle aree a destinazione d'uso residenziale, espressamente individuati e valutati non significativamente incidenti dal relativo strumento di pianificazione, sottoposto con esito favorevole alla procedura di valutazione di incidenza e qualora non diversamente individuato, nella decisione dell'autorità regionale per la valutazione di incidenza" solo ed esclusivamente nel caso in cui gli interventi discendenti dal piano in argomento non abbiano effetti a carico di nessun habitat e specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce;

RITENUTO che l'ipotesi di non necessità si applichi esclusivamente alle categorie "11210 - Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)", "11220 - Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)", "11230 - Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale (Sup. Art. 10%-30%)", "11320 - Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano)", "12110 - Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi", "12160 - Luoghi di culto (non cimiteri)", "12170 - Cimiteri non vegetati", "12190 - Scuole", "12230 - Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)", "13110 - Aree estrattive attive", "13320 - Suoli rimaneggiati e artefatti", "13420 - Aree in trasformazione", "14110 - Parchi urbani", "14140 - Aree verdi private", "14220 - Aree sportive (Calcio,



atletica, tennis, ecc.)” nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all’IDT della Regione Veneto;

CONSIDERATO che l’art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., vieta la reintroduzione, l’introduzione e il ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone;

RITENUTO che per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;

RITENUTO che, rispetto agli interventi sulla viabilità, sia garantita la permeabilità al passaggio delle specie di interesse comunitario ivi presenti, evitando nella progettazione definitiva qualsiasi opera in grado di generare barriera infrastrutturale, e laddove necessario prevedendo la realizzazione di idonei e sufficienti passaggi per la fauna (nel rispetto dei criteri per la sicurezza stradale);

RITENUTO che laddove, non sia garantita la permeabilità al passaggio, la viabilità preveda anche passaggi per la fauna minore (tunnel per anfibi e rettili) preferibilmente con sezione quadrata o rettangolare (delle dimensioni minime 50 cm x 50 cm, da adeguare in funzione delle specie), con pendenza di almeno l’1% (in modo da evitare ristagni d’acqua o allagamenti e dotati di aperture sul lato superiore, tramite griglie di aerazione, o sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo) e unitamente alle recinzioni di invito e ai dissuasori per l’accesso alla carreggiata;

RITENUTO che siano impiegati sistemi d’illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell’intensità in funzione dell’orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell’UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;

CONSIDERATO che ai fini dell’applicazione della disciplina di cui all’art. 5 del D.P.R. n. 357/97, e s.m.i., è necessario garantire l’assenza di possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000, in riferimento agli habitat e alle specie per i quali detti siti sono stati individuati (di cui all’allegato I della direttiva 2009/147/Ce e agli allegati I e II della direttiva 92/43/Cee);

CONSIDERATO il criterio fissato per esprimere il grado di conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario (decisione 2011/484/UE), sulla base di sottocriteri;

CONSIDERATO che un effetto comporta una incidenza significativa negativa se il grado di conservazione degli habitat e delle specie all’interno limiti spaziali e temporali dell’analisi cambia sfavorevolmente in riferimento al sito e alla regione biogeografica, rispetto alla situazione in assenza del piano;

PRESO ATTO che lo studio in argomento esclude la possibilità di effetti a carico di habitat e specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce presenti nell’area di analisi;

PRESO ATTO di quanto dichiarato nella relazione di selezione preliminare per la valutazione di incidenza;

VERIFICATO che il Piano non rappresenta motivi imperativi di rilevante interesse pubblico e che pertanto non sono possibili le deroghe di cui agli artt. 5 e 6 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., ossia l’ipotesi di misure di compensazione in presenza di incidenze significative negative;

RITENUTO che il Comune verifichi la corretta attuazione delle indicazioni prescrittive e che a seguito della verifica, sia trasmessa specifica reportistica alla struttura regionale competente per la valutazione di incidenza;

RITENUTO che tutto quanto non espressamente valutato nello studio per la valutazione di incidenza può essere attuato a seguito di una specifica pianificazione o progettazione degli interventi esclusivamente nel rispetto della procedura di valutazione di incidenza di cui agli articoli 5 e 6 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO e RITENUTO che per l’attuazione della variante in argomento non si ravvisano possibili effetti significativi negativi nei confronti di habitat e specie dei siti della rete Natura 2000 del Veneto nella misura in cui, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce, non siano coinvolti habitat di interesse comunitario e non vari l’idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero sia garantita una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate;

CONSIDERATO che si è tenuti a rispettare il “Principio di precauzione”, che in sostanza dice che “in caso di rischio di danno grave o irreversibile, l’assenza di certezza scientifica assoluta non deve servire da pretesto per rinviare l’adozione di misure adeguate ed effettive, anche in rapporto ai costi, diretti a prevenire il degrado ambientale”;



CONSIDERATO che, ai sensi del D.P.R. n. 357/97 e s.m.i., la valutazione d'incidenza è effettuata dall'Autorità competente e che questa, sulla base dei dati in proprio possesso provvede, tenendo conto del principio di precauzione, a verificare ed eventualmente rettificare le informazioni riportate nello studio presentato dal proponente;

PER TUTTO QUANTO SOPRA si segnala che l'elaborato in esame risulta solo parzialmente conforme alla D.G.R. n. 1400/2017, i giudizi espressi nel presente studio sulla significatività delle incidenze, altresì derivanti da metodi soggettivi di previsione (e non espliciti rispetto la variazione del grado di conservazione), possono risultare ragionevolmente condivisibili solamente in conseguenza dell'attuazione delle seguenti prescrizioni;

PERTANTO

PRENDE ATTO

della dichiarazione della dott.ssa Alice Morandin, la quale dichiara che "La descrizione del piano riportata nel presente studio è conforme, congruente e aggiornata rispetto a quanto presentato all'Autorità competente per la sua approvazione" e che "Con ragionevole certezza scientifica, si può escludere il verificarsi di effetti significativi negativi sul sito della rete Natura 2000"

e

DÀ ATTO

- i. che quanto non espressamente analizzato nello studio per la valutazione di incidenza esaminato sia sottoposto al rispetto della procedura di valutazione di incidenza di cui agli articoli 5 e 6 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.
- ii. che non sono state riconosciute dall'autorità regionale per la valutazione di incidenza le fattispecie di non necessità della valutazione di incidenza numero 1 e 10 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017 e che è ammessa l'attuazione degli interventi della presente istanza qualora:
 - A. non sia in contrasto con i divieti e gli obblighi fissati dal D.M. del MATTM n. 184/2007 e ss.mm.ii., dalla L.R. n. 1/2007 (allegato E) e dalle DD.G.R. n. 786/2016, 1331/2017, 1709/2017;
 - B. gli interventi siano riconducibili ai fattori di perturbazione identificati con la presente valutazione di incidenza "A06.04 - Abbandono della produzione culturale", "A10.01 - Rimozione di siepi, boschetti o macchie arbustive", "A10.02 - Rimozione di muretti a secco, terrapieni e argini", "B01.01 - Piantagione forestale su terreni non boscati di specie autoctone", "D01.01 - Sentieri, piste, piste ciclabili (incluse piste e strade forestali non asfaltate)", "D01.02 - Strade, autostrade (include tutte le strade asfaltate o pavimentate)", "D01.03 - Parcheggi e aree di sosta", "D02 - Infrastrutture di rete e linee per il servizio pubblico", "D05 - Miglioramento degli accessi per la fruizione dei siti", "D06 - Altre forme di trasporto e di comunicazione", "E01.01 - Urbanizzazione continua", "E01.02 - Urbanizzazione discontinua", "E01.03 - Abitazioni disperse", "E01.04 - Altre forme di insediamento", "E02 - Aree industriali e commerciali", "E04 - Inserimento paesaggistico di architetture, manufatti, strutture ed edifici", "E05 - Aree per lo stoccaggio di materiali, merci, prodotti", "E06.01 - Demolizione di edifici, manufatti e altre strutture prodotte dall'uomo", "E06.02 - Ricostruzione, ristrutturazione e restauro di edifici", "G01 - Attività sportive e ricreative all'aperto", "G02 - Strutture per lo sport e il tempo libero", "G05 - Altri disturbi ed interferenze causati dall'uomo", "H01.01 - Inquinamento puntuale nelle acque superficiali dovuto a impianti industriali", "H01.03 - Altre fonti puntuali di inquinamento delle acque superficiali", "H01.06 - Inquinamento diffuso di acque superficiali dovuto ai trasporti e alle infrastrutture di trasporto senza collegamento impianti o accorgimenti per il trattamento delle acque", "H01.08 - Inquinamento diffuso di acque superficiali dovuto a scarichi domestici (inclusi quelli in aree prive di rete fognaria)", "H02.05 - Inquinamento delle acque sotterranee a causa di scarichi al suolo (incluso lo smaltimento di acque contaminate nei pozzi)", "H02.07 - Inquinamento diffuso delle acque sotterranee dovuto a mancanza di sistema fognario", "H04 - Inquinamento atmosferico e inquinanti aerodispersi", "H04.03 - Altri inquinanti dell'aria", "H05 - Inquinamento del suolo e rifiuti solidi (esclusi i rifiuti regolarmente gestiti dalle discariche)", "H06.01.01 - Inquinamento da rumore e disturbi sonori puntuali o irregolari", "H06.02 - Inquinamento luminoso", "H06.02 - Inquinamento luminoso", "J02 - Modifiche delle condizioni idrauliche indotte dall'uomo", "J03.01 - Riduzione o perdita di strutture e funzioni di habitat e habitat di specie", "J03.02 - Riduzione della connettività e frammentazione degli habitat indotta dall'uomo";



- C. ai sensi dell'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., per gli impianti in natura delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;

PROPONE

un esito favorevole con prescrizioni della valutazione di incidenza riguardante il Piano di Assetto del Territorio del Comune di Cimadolmo

e

per quanto sopra, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 09/147/Ce

PRESCRIVE

1. di non coinvolgere o sottrarre superficie riferibili ad habitat di interesse comunitario e di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate: *Lycaena dispar*, *Lampetra zanandreae*, *Barbus plebejus*, *Protochondrostoma genei*, *Telestes souffia*, *Cobitis bilineata*, *Sabanejewia larvata*, *Salmo marmoratus*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana latastei*, *Emys orbicularis*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*, *Coronella austriaca*, *Natrix tessellata*, *Phalacrocorax pygmeus*, *Ixobrychus minutus*, *Pernis apivorus*, *Circus cyaneus*, *Falco columbarius*, *Falco peregrinus*, *Burhinus oediconemus*, *Caprimulgus europaeus*, *Alcedo atthis*, *Lanius collurio*, *Myotis daubentonii*, *Pipistrellus kuhlii*;
2. di impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;
3. di dotare la viabilità, laddove non sia garantita la permeabilità a causa di opera in grado di generare barriera infrastrutturale, di idonei e sufficienti passaggi per la fauna (nel rispetto dei criteri per la sicurezza stradale) anche mediante passaggi per la fauna minore (tunnel per anfibi e rettili) preferibilmente con sezione quadrata o rettangolare (delle dimensioni minime 50 cm x 50 cm, da adeguare in funzione delle specie), con pendenza di almeno l'1% (in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti e dotati di aperture sul lato superiore, tramite griglie di aerazione, o sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo) e unitamente alle recinzioni di invito e ai dissuasori per l'accesso alla carreggiata;
4. di verificare e documentare la corretta attuazione del piano e delle indicazioni prescrittive predisponendo idoneo rapporto da trasmettere all'autorità regionale per la valutazione d'incidenza;

RACCOMANDA

- la trasmissione dal parte del Comune entro il 31 gennaio di ciascun anno della reportistica sulla corretta attuazione del piano e delle indicazioni prescrittive alla struttura regionale competente per la valutazione di incidenza, dettagliando per ciascuna le aree dove sono state avviate azioni, georiferite secondo lo standard regionale, e gli esiti delle verifiche sul rispetto della procedura per la valutazione di incidenza ai sensi del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;
- la comunicazione di qualsiasi variazione rispetto a quanto esaminato che dovesse rendersi necessaria per l'insorgere di imprevisti, anche di natura operativa, agli uffici competenti per la Valutazione d'Incidenza per le opportune valutazioni del caso e la comunicazione tempestiva alle Autorità competenti ogni difformità riscontrata nella corretta attuazione degli interventi e ogni situazione che possa causare la possibilità di incidenze significative negative sugli elementi dei siti della rete Natura 2000 oggetto di valutazione nello studio per la Valutazione di Incidenza esaminato;

E

RICONOSCE

qualora non in contrasto con la cartografia degli habitat e habitat di specie di cui alla D.G.R. 4240/2008, la non necessità della valutazione di incidenza numero 8 del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla D.G.R. 1400/2017 "piani, progetti e interventi, nelle aree a destinazione d'uso residenziale, espressamente individuati e valutati non significativamente incidenti dal relativo strumento di pianificazione, sottoposto con esito favorevole alla procedura di valutazione di incidenza e qualora non diversamente individuato, nella decisione dell'autorità regionale per la valutazione di incidenza" per le aree contraddistinte dalle categorie "11210 - Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)", "11220 - Tessuto urbano



discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)", "11230 - Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale (Sup. Art. 10%-30%)", "11320 - Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano)", "12110 - Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi", "12160 - Luoghi di culto (non cimiteri)", "12170 - Cimiteri non vegetati", "12190 - Scuole", "12230 - Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)", "13110 - Aree estrattive attive", "13320 - Suoli rimaneggiati e artefatti", "13420 - Aree in trasformazione", "14110 - Parchi urbani", "14140 - Aree verdi private", "14220 - Aree sportive (Calcio, atletica, tennis, ecc.)", nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto."

OSSERVAZIONI AL PAT

Il Responsabile del Procedimento comunale ha fatto pervenire *"Dichiarazione concernente il numero di osservazioni pervenute riferite al Rapporto Ambientale ovvero che abbiano attinenza ambientale (punto h. della Vs. nota del 3/11/2015) – CHIARIMENTO."*

Con riferimento alla Dichiarazione resa in data 10/11/2017 *riguardante il Numero complessivo delle osservazioni pervenute riferite alla proposta di Rapporto Ambientale ovvero con attinenza con questioni ambientali, il Responsabile del procedimento DICHIARA che, per errata correttezza, è stato indicato in n. 26 anziché n. 6 IL NUMERO DI OSSERVAZIONI pervenute (che si riportano di seguito per comodità), delle quali nessuna con attinenza ambientale o riferite alla proposta di Rapporto Ambientale.*

Prospetto osservazioni/contributi:

n.	data	prot.	richiedente	Attinenza ambientale
1.	10/10/2015	6981	Ciprandi Giorgio	no
2.	13/10/2015	7006	Narder Raffaella	no
3.	13/10/2015	7013	Camerotto Andrea	no
4.	13/10/2015	7010	Bonotto Roberto	no
5.	14/10/2015	7040	Dal Tio Domenico	no
6.	14/10/2015	7041	Mina Guido	no

VISTA la relazione istruttoria tecnica elaborata dall'Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV, in data 20 Novembre 2018 dalla quale emerge che il processo di Valutazione Ambientale Strategica è iniziato con la stesura del "Rapporto ambientale preliminare" e del "Documento preliminare" con l'individuazione delle analisi di contesto complessivo e degli obiettivi di carattere generale, per poter arrivare alla fase di concertazione esplicitando quelli che potevano essere gli obiettivi di sostenibilità del piano.

Durante la definizione delle strategie e delle azioni di piano, si è svolto un approfondimento sulla componente ambientale e sulla sostenibilità economica, sociale e ambientale dei progetti previsti. Premesso che uno degli aspetti fondamentali del processo integrato di pianificazione e valutazione consiste nella definizione delle criticità del territorio oggetto di pianificazione, le stesse hanno rappresentato gli elementi che hanno meritato una particolare attenzione in fase di pianificazione. Il Rapporto Ambientale del PAT ha opportunamente considerato le criticità presenti sul territorio nonché quelle derivanti dalle scelte di Piano, ad esclusione delle previsioni relative alle "Aree di miglioramento della qualità urbana", alle "Aree di riqualificazione e riconversione", alle "Linee preferenziali di sviluppo insediativo".



Per tali interventi non risultano definiti e pertanto valutati in modo specifico, nel Rapporto Ambientale, i contenuti, le azioni e gli effetti dei progetti stessi, la cui valutazione è demandata ad una procedura di Valutazione Strategica Certificata (VSC) di cui all'art. 20 commi 10, 11 e 12 delle N.T. del PAT. Da tale articolo si evince che i criteri e il regolamento di tale procedura dovranno essere definiti dal Consiglio Comunale in sede di formazione del primo P.I., non permettendo in tal modo una corretta valutazione degli effetti in sede di PAT e in contrasto con quanto prevede la normativa vigente in materia. Parimenti, in considerazione che il comma 6 dell' "Art. 21 Disposizioni di salvaguardia, di non compatibilità e di raccordo con la procedura VAS", prevede che, "6. Dall'entrata in vigore del PAT tutti gli interventi con obbligo di Piano Urbanistico attuativo sono soggetti a Valutazione Strategica Certificata (VSC) ...", i succitati interventi con obbligo di P.U.A. dovranno essere sottoposti a Verifica di Assoggettabilità a VAS, fatte salve le fattispecie di esclusione di cui alle DD.GG.RR. vigenti.

La verifica della coerenza esterna è stata fatta in relazione ai principi di sostenibilità ambientale ed alla pianificazione sovraordinata.

Nella fase di progettazione e realizzazione delle azioni strategiche che concorrono al conseguimento degli obiettivi del PAT, dovranno essere attuate le misure mitigative proposte nel Rapporto Ambientale e dovrà essere effettuando un costante monitoraggio dell'evoluzione dello stato dell'ambiente.

Il processo della Valutazione Ambientale Strategica non deve, infatti, concludersi con la chiusura del Piano, ma deve continuare anche nella fase di attuazione del piano, attraverso la fase di monitoraggio e le connesse attività di valutazione e partecipazione.

Si evidenzia, comunque, la mancanza nel Rapporto Ambientale della Valutazione delle azioni e degli effetti inerenti alla Valutazione delle Azioni strategiche di cui all' "Art. 15 Le azioni strategiche" delle N.T. del PAT, relativamente agli "Ambiti soggetti ad Accordo di Programma". Per quanto riguarda la valutazione delle azioni strategiche nel Rapporto Ambientale sono stati individuati i principali ambiti di trasformazione definiti dal PAT prendendo in considerazione le principali scelte che il PAT mette in campo, sia in qualità di residuo da PRG sia come scelte ex novo, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di Piano.

Sono state analizzate le azioni previste suddivise per ATO al fine di meglio definire le trasformazioni territoriali del contesto comunale e valutate le singole scelte del PAT che strutturano il disegno complessivo del piano stesso, valutando puntualmente in modo specifico le principali azioni riguardanti gli ambiti individuati nel Rapporto Ambientale come:

R: Areale di espansione residenziale

P: Areali di espansione produttiva

RF: Areali di riqualificazione funzionale

M: Ambiti di miglioramento della qualità urbana

RI: Ambiti di riqualificazione e riconversione

AP: Ambiti soggetti ad Accordi di Programma.

L'analisi di tali ambiti di ambiti è stata approfondita tenendo conto delle caratteristiche localizzative del singolo ambito e delle caratteristiche del contesto anche in relazione alle eventuali criticità relativamente alla sicurezza idraulica, all'interferenza con la falda o sub-affioramento o emergenza della stessa, alla qualità ambientale - paesaggistica, alla criticità dei sottoservizi e delle connessioni viabilistiche.

In riferimento a tali ambiti, il Responsabile del procedimento, precisa che per quanto riguarda gli ambiti di trasformazione individuati come "trasformazione R7 e R10" quanto segue:

"1) ambiti di trasformazione R7 e R10 punto 6.5 Rapporto Ambientale R.7: trattasi di un ambito di espansione residenziale urbanizzato posto all'interno della ATO n. 2 Cimadolmo di limitata entità (indicata in circa mq. 11.500) ma in parte, per oltre 3.500 mq, oggetto di riclassificazione a Verde privato in seguito a "Variante verde per la riclassificazione di area Edificabile" art. 7 della LR n. 4/2015.



Si tratta di un'area già prevista nel PRG comunale da oltre vent'anni che è comunque dotata di tutte le principali opere di urbanizzazione. E' interessata marginalmente dalla tutela paesaggistica per la presenza del corso d'acqua del Negrizia che scorre a sud, per altro, già area di pertinenza di un fabbricato esistente; pertanto appare alquanto improbabile la realizzazione/attuazione da parte dei privati di nuova edificazione in tale ambito.

R.10: ambito di espansione residenziale di limitate dimensioni con accesso da via Castellana che è già dotato di tutti i principali servizi di urbanizzazione. Relativamente all'ambito, i privati hanno già anticipato (ovvero ceduto al comune) le aree per le opere di urbanizzazione nelle quali sono state realizzate nel 2006, un centro sociale, un'area a parcheggio e un'area verde attrezzato - quali opere primarie e secondarie.

Nel PRG comunale, previsione anche confermata nel PAT, l'area era prevista di poco superiore a un ettaro, ma con la cessione delle aree di cui sopra, l'ambito nel quale i privati possono realizzare l'edificazione è di molto inferiore."

La topografia del territorio comunale è ovviamente caratterizzata dalla presenza del Piave e delle relative pertinenze, che comporta una fascia leggermente ribassata in corrispondenza dell'alveo attivo e una leggermente rialzata al suo margine che individua gli argini naturali a cui si sovrappongono in genere quegli artificiali. Il territorio comunale si sviluppa al limite tra l'alta e la bassa pianura veneta, in corrispondenza della fascia delle risorgive, caratterizzata da una morfologia per lo più pianeggiante, anche se lievemente ondulata, con quote che variano attorno ai 30 m. s.l.m. I caratteri litologici, geomorfologici e geopedologici di Cimadolmo, come quelli di tutta l'area pianeggiante veneta, sono fortemente connessi alle dinamiche idrogeologiche che hanno caratterizzato il territorio nella storia. Parte del territorio comunale è caratterizzata dall'alternanza di sabbie e ghiaie con limi e argille. La diversa natura del substrato deriva dall'estensione delle conoidi subalpine determinate dalle aree di divagazione del Piave e in particolare in quest'area si estende a ventaglio lo sbocco del Piave dalla stretta di Piave di Nervesa verso la pianura. Particolare attenzione merita la complessa rete idrografica che governa lo sviluppo urbanistico territoriale, infatti, la rete idrografica è costituita principalmente dal fiume Piave, dove più di metà del territorio comunale ricade all'interno della sua area golenale. In corrispondenza del confine comunale con San Polo di Piave corre il "fiumicello Negrizia", che ha origine in corrispondenza del centro abitato di Cimadolmo e il rivo "La Muzzina", che confluisce nel Negrizia stesso, poco più a sud del confine con il Comune di Ormelle. Esiste poi un sistema minore legato alla gestione dei suoli agricoli che determina una tessitura delle aree agricole con appezzamenti, orientato ortogonalmente rispetto ai corsi d'acqua principali. Ambiti di particolare attenzione e importanza sono quelli rappresentati dalle emergenze della falda a piano campagna, dato che parte del territorio comunale rientra all'interno della fascia delle risorgive, in particolare ricomprendendo lo spazio a sud dell'abitato di Cimadolmo.

All'interno del territorio comunale sono stati individuati 3 ambiti di "risorgiva asciutte", approssimativamente lungo il corso del Negrizia, e due ambiti estinti, all'interno della fascia ricompresa tra il Piave e la SP 33. Il comune di Cimadolmo si trova in vicinanza del limite inferiore della zona delle risorgive. La profondità della falda freatica si attesta tra 1 e 4 metri dal piano campagna, in funzione della morfologia superficiale del terreno e in corrispondenza delle zone in cui si formano le risorgive il livello della falda si avvicina al piano campagna con valori medi di 30 - 50 cm di profondità. Nella zona a ridosso del Piave, che risente della presenza di materiali ghiaiosi e sabbiosi molto permeabili, le oscillazioni della falda sono comprese fra 1 e 2 m, mentre nella rimanente parte del territorio comunale si mantengono entro l'intervallo 0,50 - 1,0 m. Come evidenziato anche nei territori contermini aventi le medesime caratteristiche idrogeomorfologiche, in corrispondenza di eventi meteorici intensi è plausibile il raggiungimento della saturazione dei terreni con falda conseguentemente prossima al piano campagna, se non sostanzialmente emergente.



Generalmente, la direzione principale di deflusso della falda è da ovest verso est, il che indica una chiara influenza del Piave nel regime freatico.

Con riferimento alle disposizioni generali richiamate nelle *“Norme di carattere idraulico”* della *“Valutazione di Compatibilità Idraulica”* e relative alle zone per le quali non sono riportate misure diverse e più specifiche, si prescrive tra le altre che, *“In fase di P.I., la progettazione di dettaglio degli edifici dovrà prevedere che il piano di imposta degli edifici sia a quota almeno 20 cm superiore alla strada o al piano di campagna circostante. Sono sconsigliati gli interrati. Se realizzati, dovranno essere accuratamente impermeabilizzati e dotati di dispositivi di aggettamento idonei mantenuti in perfetta efficienza”*, successivamente assunte e recepite nelle *“Norme di Tutela Idraulica”*, di cui all'art. *“14 – Le aree soggette a dissesto idrogeologico”* delle Norme Tecniche del PAT.

Complessivamente, nell'ambito territoriale del PAT non sono stati individuati *“terreni idonei”*, a causa delle sovrapposte condizioni di riduzione delle idoneità legate sia a problemi di carattere geologico che idraulico. Nei *“Terreni idonei a condizione”*, sono state inserite tutte le aree nelle quali gli elementi geologici e idrogeologici nel loro complesso hanno determinato una riduzione delle possibilità edificatorie. Si tratta di una tipologia di terreni ove, *“... l'idoneità potrà essere raggiunta a seguito di indagini di approfondimento di carattere geologico, idrogeologico ed idraulico, attività od opere diversificate per le singole aree e che raggiungano lo scopo di risolvere la condizione di limitazione alla trasformazione”*.

In considerazione delle criticità diffusamente evidenziate complessivamente sull'intero territorio comunale e con riferimento agli studi specialistici del PAT, si propone di riformulare come segue il primo capoverso delle *“Prescrizioni”* di cui all' *“Art. 14 Le aree soggette a dissesto idrogeologico”* delle Norme Tecniche del PAT:

“Nelle “aree esondabili o soggette a ristagno idrico” sono vietati gli interrati, fino all'eliminazione della criticità che ha generato la penalità di cui al presente articolo. Si applicano le prescrizioni previste nell'ambito dello studio di compatibilità idraulica.”

Parimenti, con riferimento alla *“Direttiva”* delle *“Norme di tutela idraulica”*, di cui al settimo comma, lettera *“a) Assetto idraulico delle nuove urbanizzazioni/edificazioni”* del medesimo *“Art. 14 Le aree soggette a dissesto idrogeologico”*, si propone di riformulare il succitato comma come segue:

“In fase di P.I., la progettazione di dettaglio degli edifici dovrà prevedere che il piano di imposta degli edifici sia a quota almeno 20 - 40 cm, in rapporto al grado di rischio, superiore al piano stradale o al piano campagna medio circostante. Sono vietati gli interrati.”

Nelle *“Aree soggette a dissesto idrogeologico”* individuate come *“Area di risorgiva”*, come cartograficamente individuate negli elaborati grafici del PAT, in cui si sono verificati fenomeni di naturale risalita delle acque di falda, al fine di consentire la naturale oscillazione della falda e quindi a tutela della risorsa idrica e della salute e sicurezza umana, è fatto divieto di tombinamento delle risorgive, di interrimento delle teste dei fontanili e di realizzazione di locali interrati per qualsiasi destinazione.

In considerazioni delle criticità e penalità idrauliche evidenziate negli studi specialistici, tutte le porzioni di territorio dove sussista il rischio di allagamento o di ristagno idrico, dovranno essere recepite nel *“Piano di Protezione Civile Comunale”*, al fine di adottare tutte le misure di prevenzione e protezione adeguate.

Inoltre, in considerazione della caratterizzazione sismogenetica del territorio comunale e quindi della potenziale liquefacibilità dei terreni, dovranno essere svolte valutazioni relativamente alle condizioni litostratigrafiche locali, alla posizione della superficie freatica e alla possibile presenza di specifici termini granulometrici rendono i sedimenti potenzialmente liquefacibili, sia nello *“Studio di Microzonazione Sismica”*, sia nelle singole relazioni geologico/geotecniche e sismiche obbligatorie, vista la classificazione del Comune in *“Zona Sismica 3”*.



Quindi, nel prosieguo dell'iter pianificatorio, e anche nei prossimi P.I. dovrà essere predisposto anche lo "Studio di Microzonazione Sismica" così come previsto dalla normativa vigente.

In considerazione delle criticità relativamente alla sicurezza idraulica, interferenza con la falda o sub-affioramento o emergenza della stessa, qualità ambientale - paesaggistica, criticità dei sottoservizi e delle connessioni viabilistiche si propone di sottoporre a Verifica di Assoggettabilità a VAS l'attuazione degli "Ambiti di trasformazioni" come individuati nel Rapporto Ambientale: R9, P1 e P2, P3, AP1, RI1, RI2 e RI3.

Per quanto riguarda l'"ambito di trasformazione" individuato nel R.A. come R5, dovrà sottostare alla normativa vigente relativamente alle aziende a "Rischio Incidente Rilevante" (RIR), ricadendo in spazi soggetti a tale regime vincolistico.

Come indicato con nota dell'Amministrazione, prima dell'approvazione del Piano dovrà inoltre essere corretto quanto indicato all' "Art. 21 Disposizioni di salvaguardia, di non compatibilità e di raccordo con la procedura VAS", comma 13, nella tabella "Indicatori descrittivi", sostituendo il termine "PAT", con il termine "Comune".

Sempre con la stessa nota il Comune precisa che, "Cave attive e dismesse punto 3.2.4.4. Nel comune di Cimadolmo non risultano esistere attività di cava, né attive né estinte, così come confermato nel Catasto regionale. Pertanto quanto indicato al punto 3.2.4.4 del Rapporto Ambientale è da intendersi quale presenza, all'interno delle Grave del Piave, di un'attività riconosciuta dal PRG comunale che svolge escavazioni e lavorazioni di inerti acquistati o ricavati da altri siti."

In sede di attuazione del Piano si dovrà, inoltre:

- realizzare tutte le misure individuate per l'attenuazione delle criticità emerse in sede di valutazione della sostenibilità del PAT stesso;
- verificare lo stato di ricomposizione ambientale e/o rinaturalizzazione dei siti naturali;
- recepire le azioni, le mitigazioni e/o le compensazioni previste dal redigendo PAT;
- verificare, in sede di monitoraggio gli effetti derivanti dall'attuazione del Piano, le possibili ricadute sull'ambiente con l'individuazione delle necessarie azioni correttive;
- garantire con il Piano degli Interventi (PI) la contestualità degli interventi previsti dal PAT in ambito urbano e con carattere di perequazione ambientale in ambito rurale.

VISTE

- la Direttiva 2001/42/CE;
- la L.R. 11/2004;
- il D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
- la L.R. 04/2008;
- la DGR 791/2009;

RITENUTO che, dalle analisi e dalle valutazioni effettuate nel suo complesso, la proposta di Rapporto Ambientale sia correttamente impostata e contenga le informazioni di cui all'Allegato 1 della Direttiva 2001/42/CE, nonché la descrizione e la valutazione degli effetti significativi che l'attuazione del PATI potrebbe avere sull'ambiente, come prescritto dall'Art. 5 della medesima Direttiva;

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO
LA COMMISSIONE REGIONALE VAS
ESPRIME PARERE POSITIVO**

sul Rapporto Ambientale al Piano di Assetto del Territorio del Comune di Cimadolmo (TV) a condizione che, **prima dell'approvazione del Piano**, si ottemperi alle seguenti prescrizioni:



1. gli elaborati del PAT dovranno essere integrati con gli interventi di mitigazione e/o compensazione individuati nel Rapporto Ambientale, con l'osservanza delle indicazioni e/o prescrizioni poste dai Soggetti competenti in materia Ambientale consultati in sede di redazione del PAT e con il rispetto dei divieti posti al fine di garantire la tutela della risorsa idrica e della salute e sicurezza umana.
2. Vengano stralciati i commi 10, 11 e 12 dell' "Art. 20 Disposizioni per il Piano degli Interventi" delle N.T. del PAT, nonché tutti i richiami contenuti all'interno delle N.T., relativamente alla Valutazione Strategica Certificata (VSC).
3. Venga integrato l' "Art. 21 Disposizioni di Salvaguardia, di non compatibilità e di raccordo con la procedura VAS", comma 4 lettera b) relativamente alle ZTO C2/9, C2/10, C2/11, C2/22, prescrivendo che gli interventi relativi siano sottoposti a Verifica di Assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art. 12 del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii., non risultando definiti in modo specifico i contenuti, le azioni e gli effetti degli interventi stessi.
4. Venga corretto quanto indicato all' "Art. 21 Disposizioni di salvaguardia, di non compatibilità e di raccordo con la procedura VAS", comma 13, nella tabella "Indicatori descrittivi", sostituendo il termine "PAT", con il termine "Comune".
5. L' "Art. 14 Le aree soggette a dissesto idrogeologico" delle N.T. - "Prescrizioni" , primo capoverso, dovrà essere riformulato come segue:
...
"Prescrizioni
Nelle "Aree esondabili o soggette a ristagno idrico" sono vietati gli interrati, anche solo parzialmente e per qualsiasi destinazione, fino all'eliminazione della criticità che ha generato la penalità di cui al presente articolo. Si applicano le prescrizioni previste nell'ambito dello studio di compatibilità idraulica."
...
6. L' "Art. 14 Le aree soggette a dissesto idrogeologico" delle N.T. - "Norme di Tutela Idraulica - "Direttive" - settimo comma lett. "a) Assetto idraulico delle nuove urbanizzazioni/edificazioni", dovrà essere riformulato come segue:
...
"In fase di P.I., la progettazione di dettaglio degli edifici dovrà prevedere che il piano di imposta degli edifici sia a quota almeno 20 - 40 cm, in rapporto al grado di rischio, superiore al piano stradale o al piano campagna medio circostante. Sono vietati gli interrati."
..."



Oltre a quanto sopra riportato, in sede di attuazione del Piano occorre ottemperare alle seguenti ulteriori prescrizioni:

7. Nelle "Area di risorgiva" di cui alle "Aree soggette a dissesto idrogeologico", così come cartograficamente individuate negli elaborati grafici del PAT, oltre a quanto previsto dall' "Art. 14 Le aree soggette a dissesto idrogeologico" delle N.T. del PAT, è vietata la realizzazione di locali interrati, anche solo parzialmente, per qualsiasi destinazione, il tombinamento delle risorgive e l'interramento delle teste dei fontanili, fatti salvi motivi indifferibili di incolumità e pubblica sicurezza.
8. Il Piano degli Interventi dovrà garantire la contestualità degli interventi previsti dal PAT in ambito urbano con carattere di perequazione ambientale in ambito rurale.
9. Con il Piano degli Interventi, in considerazione della potenziale liquefacibilità dei terreni e relative zone di attenzione per liquefazione e cedimenti differenziali, dovrà essere redatto apposito "Studio di Microzonazione Sismica", ai sensi della normativa vigente in materia.
10. Gli "Ambiti di trasformazioni" come individuati nel Rapporto Ambientale: R9, P1 e P2, P3, AP1, RI1, RI2 e RI3, in considerazione delle criticità relativamente alla sicurezza idraulica, interferenza con la falda o sub-affioramento o emergenza della stessa, qualità ambientale - paesaggistica, criticità dei sottoservizi e delle connessioni viabilistiche dovranno essere sottoposti a Verifica di Assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art. 12 del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii.
11. Tutti gli interventi con obbligo di Piano Urbanistico attuativo dovranno essere sottoposti a Verifica di Assoggettabilità a VAS, fatte salve le fattispecie di esclusione di cui alle DGR 1646 del 07 agosto 2012 e n. 1717 del 03.10.2013, in considerazione dello stralcio di quanto originariamente previsto dal comma 6 dell' "Art. 21 Disposizioni di salvaguardia, di non compatibilità e di raccordo con la procedura VAS" relativamente alla sottoposizione a VSC.
12. I PUA, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 8 del D.L. 70/2011 convertito in legge dall'art. 1 comma 1 L.106/2011, per le parti non valutate dal PAT, saranno sottoposti a verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006, fatte salve le fattispecie di esclusione di cui alle DGR 1646 del 07 agosto 2012 e n. 1717 del 03.10.2013.
13. Il "Piano di Protezione Civile Comunale" dovrà recepire tutte le porzioni di territorio dove sussista il rischio di allagamento o di ristagno idrico, al fine di informare la cittadinanza e di adottare tutte le misure di prevenzione e protezione adeguate, in considerazioni delle criticità e penalità idrauliche evidenziate negli studi specialistici.
14. Il Piano comunale di zonizzazione acustica dovrà essere redatto in relazione alle previsioni attuative del Piano degli Interventi.
15. In sede di monitoraggio dovranno essere verificati gli effetti derivanti dalle scelte di Piano in relazione agli obiettivi descritti nel Rapporto Ambientale.



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

COMMISSIONE REGIONALE VAS

AUTORITÀ AMBIENTALE PER LA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA



16. Va recepito quanto espressamente indicato nell'istruttoria tecnica per la Valutazione di Incidenza Ambientale, sopra riportata.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni)
Dott. Luigi Masia

I presente parere è controfirmato anche dal Direttore dell'Unità Organizzativa Commissioni (VAS – VINCA – NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Il Direttore di UO
Commissioni VAS VINCA NUVV
Dott. Geol. Corrado Soccorso

Il presente parere si compone di n. 16 pagine